



LICEO "DE NITTIS - PASCALI" BARI

Cod. Mecc.: BASL06000T - Cod. Fisc.: 93510780724
e-mail: basl06000t@istruzione.it
posta cert.: basl06000t@pec.istruzione.it
www.liceoartisticobari.it

Liceo Artistico "De Nittis" Via Timavo, 25 - 70125 Bari - Tel. 080/5563617 - 080/0994660
Liceo Artistico e Coreutico "Pascali" Corso Vittorio Veneto, 14 - 70123 Bari - Tel. 080/5793902

Bari, 31 agosto 2021

Prot. N. 1712

**COMUNICAZIONE n. 142
(Liceo "De Nittis-Pascali")**

*Ai Docenti
al Personale ATA*

OGGETTO: Applicazione D.L. 111 del 6.08.2021 – Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche

Il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 ha disposto una serie di misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche per l'a.s. 2021-2022. In questa comunicazione si forniscono informazioni e disposizioni in merito a quanto disposto dal Decreto, relativamente all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico.

In primo luogo, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) tutto il Personale scolastico deve possedere ed esibire il Green Pass.

Per tutte le informazioni su come scaricare il Green pass si rimanda qui di seguito all'**Allegato A**.

Il mancato rispetto della suddetta disposizione viene considerato assenza ingiustificata e comporta, dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro e di conseguenza della retribuzione; inoltre il mancato possesso e/o esibizione del Green Pass prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'obbligo del possesso del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale; detta esenzione viene attestata da una certificazione rilasciata esclusivamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito **che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale**. Le certificazioni del personale esente dalla vaccinazione sono valide anche in formato cartaceo e avranno una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4.08.2021 e alla Nota della Regione Puglia – Dipartimento Protezione della Salute N. 5884 del 28.08.2021.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a effettuare il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 e della certificazione di esenzione dalla vaccinazione e quindi la verifica quotidiana del rispetto delle prescrizioni normative.

La diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi a un minimo di 48 ore) e poiché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QR Code, comporta che la procedura "ordinaria" di verifica debba essere attuata quotidianamente.

Ciò premesso, si impartiscono le **seguenti disposizioni**.

1. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti gli ambienti dell'Istituto e in tutte le situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro.
2. È vietato l'ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
3. Il Personale scolastico, con esclusione del personale esente, è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre, all'obbligo di possesso della "certificazione verde COVID-19" e al dovere di "esibizione" della stessa al Personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente.
4. Le certificazioni del personale esente dalla vaccinazione sono valide anche in formato cartaceo e avranno una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.
5. Il Personale con la delega alla verifica del Green Pass riceverà specifiche istruzioni scritte anche per la conseguente registrazione.

6. La verifica avverrà mediante la app “Verifica C19”. Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs. 101/2018. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la App “VerificaC19” avviene con le seguenti modalità:
 - a. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19;
 - b. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni nel pieno rispetto della privacy. La verifica potrà avvenire in seguito anche mediante interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI che, in ragione della prevista interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, consentirà il prescritto controllo sul possesso/validità del GP.
7. Le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione verde COVID-19 o relativamente alla certificazione di esenzione potranno essere anche accessibili al personale amministrativo autorizzato, esclusivamente per le attività di propria competenza, nel rispetto della privacy.
8. Il controllo sul possesso della certificazione verde o di una certificazione di esenzione avverrà di norma all’ingresso in Istituto ma potrà essere effettuato anche nel corso della giornata lavorativa se per qualche motivo non fosse stato possibile effettuare la verifica in precedenza.
9. Il Personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o della certificazione di esenzione non può accedere all’istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
10. Il Personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione sarà soggetto al procedimento di assenza ingiustificata, come richiamato dalle disposizioni vigenti.
11. È prevista anche la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020, in caso di mancato possesso della certificazione o del certificato di esenzione.

Si ribadisce infine la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione attualmente previste, quali: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare e igienizzare frequentemente le mani, evitare assembramenti, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro.

Si allega alla presente l’Informativa sul trattamento dei dati personali del personale scolastico “Verifica delle certificazioni verdi covid-19 – green pass/certificazioni delle esenzioni dalla vaccinazione anti SARS-Cov-2” (DPCM 17 giugno 2021) redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) (ALLEGATO B).

Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Irma D'Ambrosio



Irma D'Ambrosio

La Certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass)

È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

Si ottiene il Green Pass se si verificano le seguenti condizioni:

- somministrazione della vaccinazione anti COVID-19;
- negatività al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 24 ore;
- guarigione dal COVID-19 negli ultimi 6 mesi.

La tempistica del rilascio del Green Pass è la seguente:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti dal COVID-19 nei 6 mesi precedenti.

La durata del Green Pass.

In caso di vaccinazione:

- per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, il pass è disponibile dal 15° giorno successivo alla somministrazione e ha validità fino alla data della dose successiva;
- in caso di seconda dose o dose unica per pregressa infezione la certificazione viene generata entro i due giorni successivi e ha validità per 270 giorni (9 mesi) dalla data di somministrazione;
- per il vaccino monodose il Green Pass viene generato al 15° giorno dopo la somministrazione e ha validità 270 giorni.

In caso di guarigione:

- il Green Pass viene generato entro il giorno seguente e ha validità 180 giorni (sei mesi).

In caso di tampone negativo:

- il Green Pass viene generato in poche ore e ha validità per 48 ore dall'ora del prelievo.

Chi emette il Green Pass e dove si scarica:

Il Green Pass viene emesso dalle Autorità Sanitarie di ciascun Paese.

I certificati si possono visualizzare, scaricare e stampare:

- sul sito dedicato <https://www.dgc.gov.it/web/> ;
- attraverso il sito del fascicolo sanitario elettronico regionale <https://www.sanita.puglia.it/infofse>
- con l'App Immuni;
- con l'App IO.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PERSONALE SCOLASTICO “VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 – GREEN PASS/CERTIFICAZIONI DELLE ESENZIONI DALLA VACCINAZIONE ANTI SARS-Cov-2” (DPCM 17 giugno 2021) redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)

La informiamo in merito al trattamento dei dati personali che verranno da Lei forniti in relazione ai controlli della **Certificazione Verde COVID-19**, nota come **“Green Pass”**, all’Istituto Scolastico ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito GDPR) e che gli stessi saranno trattati nel rispetto delle normativa citata, del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs 101/2018, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?	Il Titolare del trattamento dei dati è l’ ISTITUTO LICEO “DE NITTIS-PASCALI” di BARI nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore.
CHI È IL R.P.D.?	Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D.) è l’Avv. Mariantonietta Zingrillo.
PER QUALE FINALITÀ SARANNO TRATTATI I MIEI DATI PERSONALI? SU QUALE BASE GIURIDICA?	I Suoi dati personali sono trattati per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 (GREEN PASS), che avverrà tramite esibizione di certificato digitale o cartaceo con il QRCode, oppure della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, con eventuale controllo anche dei dati identificativi. I dati rilevati saranno trattati unicamente per gli scopi stabiliti dalla Legge e tramite gli strumenti e i canali digitali forniti dalle istituzioni statali. L’app fornita dalle Autorità Ministeriali (VerificaC19) e utilizzata per il controllo non consente la conservazione della documentazione né dei dati. Il conferimento dei dati riveste carattere di obbligatorietà e l’eventuale diniego comporterebbe l’impossibilità ad accedere nei locali dell’Istituto e conseguentemente la Sua assenza ingiustificata dal servizio. La Nota Tecnica del MI prot. n. 1237 del 13/08/2021 prevede, tra l’altro, una sanzione da 400 a 1000 Euro per il personale scolastico sprovvisto di GREEN PASS. La base giuridica del trattamento è il DL 111 del 6 agosto 2021 che ha introdotto l’obbligo sino al 31 dicembre 2021 del possesso ed esibizione del Green Pass per tutto il personale scolastico. Il trattamento, pertanto, rientra tra gli obblighi di Legge per i quali non è richiesto il consenso dell’interessato.
QUALI SONO LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI DALL’ISTITUTO SCOLASTICO?	Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte in questa informativa, potranno essere trattati i seguenti dati personali che appaiono durante la scansione del QRCode: Nome, Cognome, Data di nascita, Ora e Data di validazione, nonché Certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
QUALI SONO LE MODALITÀ DI TRATTAMENTO?	I dati personali da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici e telematici (App VerificaC19) sia su supporti cartacei da soggetti autorizzati e adeguatamente formati, nel rispetto delle misure previste dal GDPR. Il controllo di validità del GREEN PASS sarà svolto dal Dirigente Scolastico o da Personale delegato e formato per lo specifico trattamento e non prevede conservazione di documentazione. L’esito del controllo sul possesso del GREEN PASS o di eventuale certificazione di esenzione dalla vaccinazione sarà riportato nel “Registro dei Controlli” relativo. Il Registro sarà conservato impiegando le misure di sicurezza più appropriate.
I MIEI DATI ENTRERANNO NELLA DISPONIBILITÀ DI ALTRI SOGGETTI?	Gli esiti dei controlli sul possesso del GREEN PASS o di eventuale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, riportati nel “Registro dei Controlli” relativo, saranno comunicati ad enti ed istituzioni pubbliche solo in caso di specifiche previsioni normative. Non saranno comunicati a terzi e non saranno diffusi in nessun caso.
PER QUANTO TEMPO TERRETE I MIEI DATI?	Il Registro dei Controlli con i dati di cui sopra sarà conservato fino al 31 Dicembre 2021.

QUALI SONO I MIEI DIRITTI?	<p>L'interessato ha diritto di chiedere al RPD o al Titolare del trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- L'accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;- La limitazione del trattamento dei propri dati;- La portabilità dei dati. <p>L'interessato ha inoltre diritto a opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a proporre reclamo all'Autorità di controllo in base all'art. 77 del GDPR, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell'art. 6 GDPR. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR possono proporre reclamo al Responsabile della protezione dei dati oppure all'Autorità Garante Per la Protezione dei Dati Personali oppure possono adire direttamente le opportune sedi giudiziarie.</p>
----------------------------	---

